



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 84/21**  
Lussemburgo, 19 maggio 2021

Sentenza nella causa T-643/20  
Ryanair DAC / Commissione

## **Il Tribunale annulla per insufficienza di motivazione la decisione della Commissione che approva l'aiuto finanziario dei Paesi Bassi a favore della compagnia aerea KLM nel contesto della pandemia di Covid-19**

*Tuttavia, considerate le conseguenze particolarmente dannose della pandemia per l'economia dei Paesi Bassi, il Tribunale sospende gli effetti dell'annullamento fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione*

Nel giugno 2020 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione europea un aiuto di Stato a favore della compagnia aerea KLM, controllata della società holding Air France-KLM. L'aiuto notificato, per il quale erano stati stanziati complessivamente EUR 3,4 miliardi, consisteva, da un lato, in una garanzia di Stato per un prestito che sarebbe stato concesso da un consorzio di banche e, dall'altro, in un prestito di Stato. Mediante tale intervento, i Paesi Bassi intendevano fornire temporaneamente le liquidità di cui la KLM aveva bisogno per far fronte alle ripercussioni negative della pandemia di Covid-19. Infatti, i Paesi Bassi ritenevano che, data l'importanza della KLM per la loro economia e per i loro servizi aerei, il suo fallimento avrebbe ulteriormente esacerbato il grave turbamento della loro economia causato da tale pandemia.

Il 4 maggio 2020 la Commissione aveva già dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto individuale concesso dalla Francia alla Air France, altra controllata della società holding Air France-KLM, sotto forma di una garanzia di Stato e di un prestito d'azionista, per un importo complessivo di EUR 7 miliardi <sup>1</sup>. Detta misura di aiuto mirava a finanziare il fabbisogno immediato di liquidità della Air France.

Ritenendo che l'aiuto notificato a favore della KLM configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione l'ha valutato alla luce della sua comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» <sup>2</sup>. Con decisione del 13 luglio 2020, la Commissione ha dichiarato detto aiuto compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE <sup>3</sup>. In forza di tale disposizione, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro possono, a determinate condizioni, considerarsi compatibili con il mercato interno.

La compagnia aerea Ryanair ha proposto un ricorso diretto a ottenere l'annullamento di detta decisione, il quale è stato accolto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale dell'Unione europea, in esito a un procedimento accelerato, pur con sospensione degli effetti dell'annullamento fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione. Nella sua sentenza, il Tribunale fornisce precisazioni in merito alla portata dell'obbligo di motivazione della Commissione

<sup>1</sup>Decisione C(2020)2983 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57082 (2020/N) – Francia – COVID-19: quadro temporaneo, [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE] – Garanzia e prestito d'azionista a favore della Air France.

<sup>2</sup>Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (GU 2020, C 91 I, pag. 1), modificata il 3 aprile 2020 (GU 2020, C 112 I, pag. 1), il 13 maggio 2020 (GU 2020, C 164, pag. 3) e il 29 giugno 2020 (GU 2020, C 218, pag. 3).

<sup>3</sup>Decisione C(2020)4871 final della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57116 (2020/N) – Paesi Bassi – COVID-19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM (GU 2020, C 355, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

allorché quest'ultima dichiara compatibile con il mercato interno un aiuto concesso a una controllata di una società holding, in una situazione in cui un'altra controllata della medesima società holding abbia già beneficiato di un aiuto analogo.

### Giudizio del Tribunale

A sostegno del suo ricorso di annullamento, la Ryanair deduceva, segnatamente, una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione, nella parte in cui quest'ultima avrebbe omesso di esporre le ragioni per le quali l'aiuto precedentemente concesso alla Air France non aveva inciso sulla valutazione della compatibilità con il mercato interno dell'aiuto adottato a favore della KLM, sebbene la Air France e la KLM siano due controllate della medesima società holding.

A tal riguardo, il Tribunale precisa, anzitutto, che la decisione adottata in precedenza relativamente all'aiuto concesso alla Air France costituisce un elemento contestuale da prendere in considerazione per esaminare se la motivazione della decisione impugnata soddisfi i requisiti di cui all'articolo 296 TFUE. Inoltre, quando vi sia motivo di temere gli effetti sulla concorrenza derivanti da un cumulo di aiuti di Stato in seno al medesimo gruppo, spetta alla Commissione esaminare con particolare attenzione i legami tra le società appartenenti a detto gruppo, al fine di verificare se queste ultime possono essere considerate come una singola unità economica, e, dunque, un unico beneficiario, ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato <sup>4</sup>.

Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale rileva che la decisione impugnata non contiene né elementi relativi alla composizione dell'azionariato della Air France e della KLM, né informazioni circa i legami funzionali, economici e organici tra la società holding Air France-KLM e le sue controllate, mentre dalla stessa risulta che la società holding è coinvolta nella concessione e nell'amministrazione degli aiuti previsti a favore sia della KLM sia della Air France. Dalla decisione impugnata non emerge neppure l'eventuale esistenza di un qualsiasi meccanismo che impedisca che l'aiuto concesso alla Air France tramite la società holding Air France-KLM vada a beneficio, proprio tramite la società holding, della KLM e viceversa.

In tale contesto, il Tribunale respinge in quanto irricevibili le spiegazioni fornite dalla Commissione per la prima volta in udienza al fine di dimostrare che l'aiuto concesso in precedenza alla Air France non poteva giovare alla KLM. Inoltre, sebbene la Commissione disponga di un ampio potere discrezionale nel determinare se talune società appartenenti ad un gruppo debbano essere considerate come un'unità economica ai fini dell'applicazione del regime degli aiuti di Stato, essa ha tuttavia omesso di esporre, in modo sufficientemente chiaro e preciso, nella decisione impugnata, tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa, caratterizzata dalla concessione parallela di due aiuti di Stato a due controllate di una medesima società holding, la quale è, per giunta, coinvolta nella concessione e nell'amministrazione di detti aiuti.

Inoltre, tenuto conto dell'insufficienza di motivazione da cui è viziata la decisione impugnata, il Tribunale non era in grado di verificare né la necessità e la proporzionalità dell'aiuto, né il rispetto delle condizioni per il cumulo e i massimali fissati al paragrafo 25, lettera d), e al paragrafo 27, lettera d), del quadro temporaneo <sup>5</sup>. Per le stesse ragioni, per il Tribunale era impossibile verificare se la Commissione avesse dovuto affrontare serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell'aiuto di cui trattasi con il mercato interno.

---

<sup>4</sup>Conformemente al punto 11 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2016, C 262, pag. 1), ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, diversi enti con personalità giuridica distinta possono essere considerati come una singola unità economica. A tal fine, occorre prendere in considerazione l'esistenza di una quota di controllo nonché di altri legami funzionali, economici e organici.

<sup>5</sup>Conformemente al punto 25, lettera d), i), del quadro temporaneo, gli aiuti di Stato concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, se per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. La stessa soglia si applica agli aiuti di Stato sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici, conformemente al punto 27, lettera d), i), di detto quadro temporaneo.

Pertanto, il Tribunale dichiara che la Commissione, limitandosi a constatare, da un lato, che la KLM era la beneficiaria della misura di cui trattasi, e, dall'altro, che le autorità dei Paesi Bassi avevano confermato che il finanziamento concesso alla KLM non sarebbe stato utilizzato dalla Air France, ha omesso di motivare in modo giuridicamente adeguato la decisione impugnata e che tale insufficienza di motivazione ne determina l'annullamento.

Tuttavia, alla luce del fatto che detto annullamento è dovuto all'insufficienza di motivazione della decisione impugnata e che rimettere subito in discussione l'erogazione delle somme di denaro previste dalla misura di aiuto notificata avrebbe avuto conseguenze particolarmente dannose per l'economia e i servizi aerei dei Paesi Bassi in un contesto economico e sociale già caratterizzato dal grave turbamento dell'economia provocato dalla pandemia di COVID-19, il Tribunale decide di tenere in sospenso gli effetti dell'annullamento della decisione impugnata fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.*